

FAQ

POR FSE 2014-2020. Approvazione avvisi pubblici attuativi della formazione strategica: Filiera Moda, Filiera Nautica e Logistica, Filiera ICT, Filiera Chimica e Farmaceutica, Multifiliera e Riconversione professionale
(DD 5311 del 5/04/2018)

Aggiornamento del 13/06/2018

IMPORTANTE

Si informa che è stato certificato il DD n. 8959 del 07.06.2018 che apporta una modifica all'art. 8 "Documenti da presentare" relativa alle modalità di sottoscrizione dei documenti a firma congiunta e proroga la scadenza degli avvisi al 22 giugno 2018.

FAQ 1

Domanda: È previsto un parametro massimo di costo ora corso?

Risposta: Ai sensi della DGR 1343/2017 non sono previsti parametri di costo ora/corso, fermi restando gli altri massimali, quali ad esempio quelli relativi risorse professionali, o quelli relativi ai totali dei costi del personale indicati negli Avvisi. Per ulteriori e maggiori informazioni si rimanda alle disposizioni specifiche per progetti con rendicontazione delle spese, di cui alla Sezione B della DGR 1343/2017.

FAQ 2

Domanda: All'Art 4 si richiede l'accREDITAMENTO per il soggetto attuatore di attività formative. Se non accreditato l'apporto "deve limitarsi alla messa a disposizione di proprie risorse umane e strumentali". Cosa si intende? Se non possono svolgere attività formative, significa che i partner non accreditati (che siano università, scuole, fondazioni ITS o associazioni di categoria) non possono avere quote di finanziamento?

Risposta: Le quote di finanziamento riguardano esclusivamente i rapporti all'interno delle ATI/ATS. Il finanziamento, nel caso di un progetto approvato e oggetto di sovvenzione, viene concesso alla compagine costituita o costituenda e l'assegnatario del finanziamento pubblico per la realizzazione del progetto è il solo soggetto capofila (mandatario del raggruppamento) a cui i partner devono conferire, con un unico atto (mandato collettivo speciale con rappresentanza incluso il mandato all'incasso della sovvenzione).

Come citato dall'art. 4 dell'Avviso e della DGR 1343/2017, infine, "per la realizzazione dei progetti è necessario che il soggetto attuatore di attività formative sia in regola con la normativa in materia di accREDITAMENTO di cui alla DGR 968/2007 e ss.mm.ii. come integrata dalla DGR 1407/2016 e ss.mm.ii.. In caso contrario, il loro apporto deve limitarsi alla messa a disposizione di proprie risorse umane e strumentali".

Il sopracitato paragrafo, seppure risulti piuttosto chiaro, sta a significare che il soggetto non accreditato può sì partecipare alla realizzazione delle attività di progetto (formative e non formative) in qualità di partner a tutti gli effetti, ma solo nei limiti della propria dotazione umana e strumentale.

FAQ 3

Domanda: All'art. 4 è previsto che nel partenariato vi possano rientrare Istituti di Istruzione superiore, Università e Fondazioni ITS che, nel caso non fossero accreditati, "il loro apporto

deve limitarsi alla messa a disposizione di proprie risorse umane e strumentali" (5° comma). Il finanziamento può rimborsare il lavoro del personale interno di tali soggetti e della loro strumentazione o si tratta di una "messa a disposizione" a titolo gratuito (eventualmente in quali casi potrebbero essere riconosciuti)? è corretto ritenere che l'impresa partner del progetto non possa essere beneficiaria del finanziamento?

Risposta: Nel caso di un progetto approvato e finanziato, il contributo viene concesso alla compagine costituita o costituenda e l'assegnatario del finanziamento pubblico per la realizzazione del progetto è il solo soggetto capofila (mandatario del raggruppamento) a cui i partner devono conferire, con un unico atto (mandato collettivo speciale con rappresentanza incluso il mandato all'incasso della sovvenzione). A tal fine si ricorda che, ai sensi dell'art 4 dell'avviso, i soggetti non accreditati (ivi compresa l'impresa) possono partecipare in qualità di partner a tutti gli effetti, ma solo nei limiti della propria dotazione umana e strumentale.

FAQ 4

Domanda: Relativamente all' Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della L.R. 32/2002 per progetti formativi strategici relativi alla **Riconversione professionale**, a valere sul POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014-2020 nel quale viene indicato che:

Ogni percorso formativo (e pertanto ogni attività formativa) deve obbligatoriamente prevedere due fasi, in cui la prima fase sia dedicata all'orientamento al lavoro, alle professioni e al bilancio di competenze e la seconda fase sia dedicata al percorso formativo vero e proprio, articolandosi sostanzialmente come segue:

- almeno una Unità Formativa (UF) dedicata all'orientamento al lavoro, alle professioni e al bilancio delle competenze (della durata non inferiore alle 30 ore);
- ulteriori Unità Formative (UF) dedicate all'acquisizione sia delle competenze tecnico professionali, di cui al Repertorio Regionale delle Figure Professionali, che delle competenze aggiuntive (sia digitali che preferenziali).

e viene inoltre specificato che:

La fase dedicata all'orientamento al lavoro, alle professioni e al bilancio di competenze che ogni percorso formativo deve presentare sul presente avviso, non si configura come attività di accompagnamento disciplinata dagli standard del "Sistema regionale delle competenze nel quadro degli standard minimi nazionali"

Siamo a chiedere.

- a) l' Unità Formativa (UF) dedicata all'orientamento al lavoro, deve essere quindi considerata come attività formativa e quindi descritta nella scheda C.2?
- b) in quale sezione C.2.3 vanno descritte?: C.2.3.1 COMPETENZE CHIAVE O C.2.3.4 COMPETENZE AGGIUNTIVE
- c) devono essere considerate competenze aggiuntive, e quindi la loro durata deve essere aggiunta alla durata standard dell'ADA?
- d) si chiede conferma che poiché non si configurano come attività di accompagnamento disciplinata dagli standard del "Sistema regionale delle competenze nel quadro degli standard minimi nazionali", non debbano essere descritte nella sezione B.2.4

Risposta:

a) In via generale, le "Unità formative" (UF) fanno tutte parte di una qualsivoglia "Attività formativa". Nella fattispecie, così come indicato dall'avviso, l'Unità Formativa (UF) dedicata all'orientamento al lavoro dovrà pertanto fare parte integrante dell'Attività formativa prevista dal progetto e che dovrà essere finalizzata al rilascio del certificato di competenze;

b) il formulario di progetto è un formulario standard e per cui non prevede una sezione appositamente dedicata. L'importante è che se ne individui inequivocabilmente sia la presenza che la durata. Per quanto sopra premesso, convenzionalmente sarebbe comunque più opportuno indicarle in sezione C.2.3.1 dedicata alle "competenze chiave", specificandone la

natura, poiché in sezione C.2.3.4 dovranno obbligatoriamente trovar luogo le competenze aggiuntive, così come indicato nell'avviso.

c) come indicato all'art. 3 dell'avviso, ogni percorso formativo finalizzato al rilascio del certificato di competenze (e pertanto ogni attività formativa) dovrà prevedere, oltre (e quindi in aggiunta) allo standard minimo di durata avente a riferimento un'AdA afferente alla figura di Tecnico o alla figura di Responsabile (così come previsto dalla DGR 532/2009 e ss.mm.ii.), almeno 30 ore da dedicare all'orientamento al lavoro, alle professioni e al bilancio delle competenze, più delle competenze aggiuntive (sia digitali che preferenziali). Queste ultime, essendo aggiuntive allo standard minimo riferito ad un'AdA e dovendo essere sia digitali che preferenziali (dovrebbero essere quantificate in almeno un'ora... e almeno un'ora...);

d) come già risposto precedentemente, le ore dedicate all'orientamento costituendo una o più UF, devono essere descritte e dettagliate nelle sezioni dedicate alle Unità Formative.

FAQ 5

Domanda: vorremmo capire meglio cosa si intenda quando è scritto che l'impresa facente parte del partenariato non debba avere "finalità formativa"; si intende come finalità prevalente? Deve essere misurabile (ad esempio in termini di fatturato)? Deve essere dimostrabile in fase di presentazione del progetto? Dovrà esserlo successivamente?

Risposta: Così come indicato all'art. 4 dell'Avviso un'impresa che non ha finalità formativa (avente un'unità produttiva nel territorio regionale il cui ambito di operatività sia coerente con la filiera considerata) è da intendersi come un'impresa nell'accezione comune del termine e cioè come attività economica organizzata, al fine della produzione, della trasformazione o dello scambio di beni e/o servizi, diversa pertanto da un organismo formativo.

FAQ 6

Domanda: Un'azienda interessata a firmare la dichiarazione d'impegno all'assunzione, ci ha chiesto a cosa potrebbe andare incontro nel caso in cui, pur volendo assumere qualcuno degli allievi in uscita dal corso, si verificasse la circostanza che nessuno degli allievi del corso esprima l'interesse all'assunzione proposta. A cosa va incontro nel caso suddetto?

Per quanto riguarda noi capofila di progetto, nel caso in cui si verificasse un'assunzione da parte della/delle aziende che ci sottoscrivono oggi l'impegno, a cosa andiamo incontro?

Se nel progetto dichiariamo 8 impegni all'assunzione in fase di progettazione, la decurtazione del finanziamento pari fino al 10% del finanziamento erogato, così come dall'articolo 13 dell'Avviso, verrà conteggiata sugli 8 impegni inseriti in fase di progettazione, o sul numero totale degli allievi?

Risposta: La dichiarazione di impegno all'assunzione sottoscritta dall'impresa vincola quest'ultima che la rilascia, nonché l'organismo formativo che, in qualità di capofila, a corredo della proposta progettuale, la presenta, nei termini delle responsabilità di quanto dichiarato, sia per quanto attiene la credibilità della proposta, sia per il buon andamento del progetto, secondo le finalità occupazionali previste dall'avviso e sia in termini di valutazioni ex post. A tal fine, in via generale si ricorda che ogni servizio offerto, così come ogni altra prestazione dichiarata da parte dei soggetti proponenti, tesi ad avvalorare le proposte in sede di candidatura, anche se non direttamente sottoposti a penali o sanzioni, possono essere esigibili, nelle forme e nei limiti delle normative vigenti, da parte dell'amministrazione che ha concesso il finanziamento, al fine di ottemperare a quanto presentato e finanziato. In riferimento all'erogazione del saldo, infine, quest'ultimo, ai sensi dell'art. 13, sarà riconoscibile pro quota sulla base degli allievi formati a conclusione del progetto e occupati entro i sei mesi successivi, con assunzione con contratto a tempo indeterminato, determinato di almeno 6 mesi e apprendistato.

FAQ 7

Domanda: Siamo un'azienda interessata alla proposta fattaci da un'agenzia formativa per accogliere in stage un allievo di un corso e per un'eventuale successiva assunzione, in relazione ad un Bando di formazione con scadenza 15 giugno prossimo. Scriviamo perché siamo sinceramente rimasti perplessi del formato della dichiarazione d'impegno all'assunzione che ci è stato inviato e che abbiamo mostrato anche ai nostri legali i quali ci hanno consigliato di porre un quesito direttamente a voi, poiché l'agenzia formativa ci ha spiegato con chiarezza i termini presenti nel bando, che però non riportano nessun tipo di indicazione sulla nostra responsabilità. Vi scriviamo per comprendere a cosa eventualmente possiamo andare incontro, nel caso in cui non potessimo più assumere l'allievo/a del corso alla fine dello stage. Anche in relazione al fatto che da ora al momento dell'eventuale effettiva assunzione, passeranno probabilmente dai 18 ai 24 mesi, e pertanto la nostra situazione aziendale potrebbe essere diversa. Inoltre, anche volendo confermare la disponibilità all'assunzione, cosa succede se nessuno degli allievi del corso volesse essere da noi assunto?

Scusate il disturbo ma prima di firmare un documento del genere, di cui non siamo esperti, abbiamo necessità di comprendere bene gli oneri della cosa.

Risposta: Le sottoscrizioni di impegno all'assunzione da parte delle imprese sono tese ad avvalorare le proposte progettuali in merito alle finalità dell'avviso pubblico per quanto riguarda l'occupabilità. Come tali, queste si configurano come una volontà manifesta da parte delle imprese ad assumere il personale formato, secondo le proprie esigenze, in rispondenza ai percorsi formativi oggetto di finanziamento e secondo un proprio reale fabbisogno aziendale. Ferme restando quelle che sono le responsabilità degli enti oggetto di sovvenzione pubblica, resta pertanto chiaro quanto da voi espresso, in merito ai tempi del rilascio della sottoscrizione e ai tempi dell'eventuale concretizzazione dell'assunzione, così come chiara è un'eventuale possibilità di rifiuto da parte vostra e chiaro un eventuale rifiuto da parte dell'allievo formato ad accettare la vostra proposta di impiego. Per quanto dunque riguarda le eventuali penali per le imprese che sottoscrivono tali dichiarazioni di impegno e che poi in un modo o nell'altro non giungono a concretizzazione, sostanzialmente non ve ne sono. A carico delle imprese, infatti, vi sono responsabilità civiche, sociali e di carattere deontologico, dacché ci si aspetta che queste ultime collaborino con probità, perseguendo il proprio legittimo interesse e rispondendo positivamente, in virtù dei propri reali fabbisogni aziendali e delle proprie reali aspettative, agli avvisi pubblici emanati da questa amministrazione, che tendono a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e che hanno come principale finalità quella di stabilire un legame virtuoso tra attività produttive e territorio, tra il mondo del lavoro e il mondo della formazione e dell'istruzione, favorendo lo sviluppo di professionalità all'interno delle filiere produttive toscane e facendosi carico degli oneri finanziari attraverso lo stanziamento di pubbliche risorse. In tal senso l'avviso si rivolge a quelle imprese virtuose che hanno a cuore il proprio interesse in un quadro più generale di sistema, prevedendone un possibile coinvolgimento a tutti i livelli delle azioni di progetto, da quelle di rilevazione dei fabbisogni a quelle formative, dalla possibilità di far parte del partenariato alla disponibilità ad accogliere gli alunni in stage, fino ad arrivare all'eventuale assunzione. E' perciò importante che queste ultime sappiano cogliere le opportunità offerte da questa amministrazione, nel proprio interesse privato e nell'interesse pubblico generale, rispondendo positivamente agli avvisi di formazione strategica, optando per gli attori che più di altri possano garantir loro il perseguimento dei suddetti obiettivi e che, ceteris paribus, possano in tal senso mantenere la parola data e gli impegni assunti in sede di candidatura.

FAQ 8

Domanda: All'interno dell'Art. 4 "Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti", si specifica che "ogni membro di ATI/ATS, incluso il capofila, può partecipare al massimo a due proposte progettuali, fatti salvi gli Istituti di Istruzione Superiore, le Università, le Fondazioni ITS e le Associazioni di categoria come sopra definiti (non tenuti al rispetto del suddetto obbligo), pena l'esclusione di tutte le proposte progettuali in cui è presente il soggetto che non ha rispettato tale vincolo."

Chiediamo quindi se tale obbligo è da intendersi anche per i soggetti che sono comunque accreditati, pur essendo un Istituto di Istruzione Superiore, Università, Fondazioni ITS e Associazione di categoria, o se essendo esentati tali enti, possono partecipare sia come capofila che come partner a più proposte progettuali senza il numero limitante di 2 proposte.

Risposta: Ai sensi dell'art. 4 gli Istituti di Istruzione Superiore, le Università, le Fondazioni ITS e le Associazioni di categoria possono partecipare in qualità di partner e non sono tenuti al rispetto del vincolo relativo al numero massimo di proposte progettuali, a prescindere dall'accreditamento. Gli ITS accreditati, in qualità di capofila, possono partecipare al massimo a due proposte progettuali. A tal fine si ricorda che i soggetti non accreditati possono partecipare alla realizzazione dei progetti limitatamente con la messa a disposizione di proprie risorse umane e strumentali.

FAQ 9

Domanda: In riferimento al bando in oggetto, chiedo cortesemente di capire se la singola agenzia formativa può presentare più di due progetti rispettando il limite di massimo due progetti per ogni singola filiera. Cioè il limite di due progetti è da intendersi riferito al singolo avviso (per cui potenzialmente il singolo soggetto può presentare fino a 12 domande diverse) o se invece il limite riguarda tutti i sei avvisi (per cui il singolo soggetto può presentare solo due progetti in assoluto)?

Risposta: Ai sensi dell'art. 4 per ogni avviso "Ogni membro di ATI/ATS, incluso il capofila, può partecipare al massimo a due proposte progettuali, fatti salvi gli Istituti di Istruzione Superiore, le Università, le Fondazioni ITS e le Associazioni di categoria come sopra definiti (non tenuti al rispetto del suddetto obbligo), pena l'esclusione di tutte le proposte progettuali in cui è presente il soggetto che non ha rispettato tale vincolo".

FAQ 10

Domanda: In merito al paternariato vorremo sapere: i Poli tecnico professionali : è sufficiente che la scuola capofila del ptp aderisca al paternariato per avere il coinvolgimento del PTP o occorre una lettera di sostegno ufficiale

Risposta: In riferimento alla sua domanda il coinvolgimento dei Poli Tecnico Professionali (costituiti ai sensi del DD 330/2015, con accordo di rete valido e che includa un ITS ai sensi del Decreto interministeriale n. 713 del 16 settembre 2016) deve avvenire attraverso il capofila. Tale coinvolgimento non include la possibilità di entrare nel partenariato che, come già risposto e così come indicato dall'avviso all'art. 4, non deve essere prevista. In riferimento all'adesione, infine, gli Avvisi non prevedono specifiche dichiarazioni formali in merito, da allegarsi necessariamente al progetto, seppure non ne escluda la possibilità. Tale coinvolgimento, dunque, se previsto, dovrà trovare riscontro all'interno del formulario, in cui dovranno essere indicate le motivazioni e dettagliate le modalità.

FAQ 11

Domanda: Come formalizziamo allora la collaborazione con i distretti e i ptp ??

Risposta: Il coinvolgimento dei Poli Tecnico Professionali e dei Distretti, da bando, può attuarsi secondo le forme che i proponenti riterranno più idonee. Tale coinvolgimento, se presente, dovrà essere riportato all'interno del formulario, affinché se ne evincano la natura e le motivazioni, dettagliandone le modalità.

FAQ 12

Domanda: non mi è chiaro se i CV dei formatori dovranno essere allegati alla documentazione in fase di progettazione oppure no.

Risposta: l'avviso non prevede CV da allegare al progetto.

FAQ 13

Domanda: Nel bando si indica che è inoltre possibile presentare, unicamente in attinenza al percorso di qualifica proposto, in quanto a questo connesso e unicamente in riferimento agli stessi discenti selezionati, un percorso di Formazione Obbligatoria (Aggiornamento o Esito Positivo) solo se afferente al Repertorio Regionale dei Profili Professionali, al fine di rendere gli allievi formati più rispondenti ai fabbisogni aziendali emersi e, in generale, al mercato del lavoro. Tale percorso può rientrare all'interno dello standard di durata o deve essere aggiuntivo?

Risposta: Tale percorso, è altro percorso, ovvero a sé stante, e come tale deve essere considerato e inserito all'interno del formulario, secondo le indicazioni in esso riportate.

FAQ 14

Domanda: In merito al bando in oggetto, a pag 6 questo recita che i singoli percorsi formativi devono essere relativamente brevi (indicativamente fra min 100 e max 250 ore). L'indicazione di max 250 ore è tassativa o discrezionale?

Risposta: In riferimento all'avviso per progetti formativi strategici relativi alla Riconversione professionale, i percorsi di formazione devono essere relativamente brevi (indicativamente da un minimo di 100 ore a un massimo di 250 ore), finalizzati al conseguimento del certificato di competenze e articolati secondo quanto previsto all'art. 3. L'indicazione relativa al massimale orario, dunque, non è in alcun modo tassativa, ma stabilisce una soglia di ragionevolezza, entro la quale un percorso formativo possa definirsi relativamente breve. Durate pertanto superiori sono sicuramente ammissibili, nel rispetto del richiamo alla brevità temporale dei percorsi, coerentemente con gli obiettivi del bando ed in considerazione del target di riferimento, nonché nei vincoli stabili all'art. 3 dell'avviso, in merito all'articolazione dei percorsi, ed in ottemperanza a quanto disciplinato dagli standard di progettazione di cui alla DGR 532/2009 e ss.mm.ii., anche ai fini della certificazione in esito rilasciata.

FAQ 15

Domanda: a pag. 6 dell'avviso nei Requisiti è scritto che nei percorsi formativi deve obbligatoriamente essere inserita una UF di orientamento al lavoro, ecc. di min 30 ore. Questa UF è aggiuntiva o sostitutiva delle misure di accompagnamento al lavoro di cui alla sez. B.2.4 del formulario e poi riportate nella sez. C.2.4?

Risposta: Come specificatamente descritto all'art. 3 dell'avviso pubblico per progetti formativi strategici relativi alla Riconversione professionale, all'interno della voce "Requisiti", ogni percorso formativo (e pertanto ogni attività formativa) deve obbligatoriamente prevedere due fasi, in cui la prima fase sia dedicata all'orientamento al lavoro, alle professioni e al bilancio di competenze e la seconda fase sia dedicata al percorso formativo vero e proprio, articolandosi sostanzialmente come segue:

- _ almeno una Unità Formativa (UF) dedicata all'orientamento al lavoro, alle professioni e al bilancio delle competenze (della durata non inferiore alle 30 ore);
- _ ulteriori Unità Formative (UF) dedicate all'acquisizione sia delle competenze tecnico professionali, di cui al Repertorio Regionale delle Figure Professionali, che delle competenze aggiuntive (sia digitali che preferenziali).

Sempre all'articolo 3 del suddetto avviso, alla voce "Servizi di accompagnamento" viene espressamente detto che la fase dedicata all'orientamento al lavoro, alle professioni e al bilancio di competenze che ogni percorso formativo deve presentare sul presente avviso, non si configura come attività di accompagnamento disciplinata dagli standard del "Sistema regionale delle competenze nel quadro degli standard minimi nazionali" (30 ore da dedicare ad attività di accompagnamento individuale e di gruppo, di analisi competenze in ingresso, accompagna-

mento in itinere, orientamento al lavoro, delle quali almeno il 25% dedicate ad attività di accompagnamento individuale e di gruppo).

FAQ 16

Domanda: Buongiorno, in merito agli Avvisi per formazione strategica siamo a chiedere conferma che il limite massimo di 5 soggetti costituenti ATI/ATS (Art. 4) si riferisca esclusivamente agli organismi formativi e alle imprese, mentre non vi è alcun limite numerico massimo per la partecipazione al partenariato degli altri soggetti indicati (Istituti di Istruzione Superiore, Università e Fondazioni ITS, aventi sede nel territorio regionale e Associazioni di categoria, in coerenza con la filiera considerata).

Risposta: Buongiorno, in riferimento a quanto richiesto si comunica che il limite massimo di 5 soggetti costituenti ATI/ATS e di cui all'art. 4 riguarda tutti i soggetti, inclusi Istituti di Istruzione Superiore, Università e Fondazioni ITS, aventi sede nel territorio regionale e Associazioni di categoria, in coerenza con la filiera considerata.

FAQ 17 – RISPOSTA RETTIFICATA A SEGUITO DEL D.D. 8959 DEL 07.06.2018

Domanda: Buongiorno, i documenti a firma congiunta dei Legali Rappresentanti della costituenda ATI possono anch'essi essere firmati nella stessa modalità? Perché da Avviso si riporta, oltre alla firma digitale, solamente la modalità olografica. Tale modalità olografica (ovvero la firma da tablet) non è presente nelle aziende, spesso non è presente nemmeno la firma digitale, tantomeno quest'ultima.

Risposta: Buongiorno, le dichiarazioni di stage/assunzione possono essere firmate anche con firma autografa su carta + timbro + con allegata la fotocopia del proprio documento d'identità, leggibile e in corso di validità del sottoscrittore. Per quanto riguarda la firma congiunta dei documenti da parte dei legali rappresentanti della costituenda ATI, si rimanda a quanto previsto in merito dall'Avviso all'art. 8, **così come modificato dal D.D. 8959 del 07 giugno 2018.**

FAQ 18

Domanda: L'art. 8 richiede che il partenariato firmi o con modalità autografa o con modalità digitale ma poi ricorda che i soggetti pubblici sono tenuti a firma digitale; pertanto avendo nel partenariato una scuola questo significa che tutto il partenariato deve firmare in digitale? Modalità che invece non è possibile applicare per le imprese in quanto non tutte hanno la *firma digitale*.

Risposta: Buongiorno, in riferimento a quanto richiesto si comunica quanto segue. Ai sensi dell'art. 8 vi è un esplicito richiamo al principio dell'omogeneità circa le modalità di sottoscrizione dei documenti a firma congiunta. Infatti lo stesso recita: "Ogni documento per cui è richiesta la firma di più soggetti deve essere sottoscritto da tutti con la medesima modalità". Nel caso di firma autografa, pertanto, ai sensi dello stesso articolo, l'omogeneità di cui sopra può non essere rispettata in presenza di soggetti pubblici, in quanto tenuti alla sottoscrizione con firma digitale.